



**CITTA' DI MONTE SAN SAVINO**

**DISCIPLINARE DI  
REGOLAMENTAZIONE ZTL  
CENTRO STORICO**

# DISCIPLINARE DI REGOLAMENTAZIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN DEROGA AI DIVIETI VIGENTI NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

## Indice generale

<b>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	2
Art. 1 - FINALITA' .....	2
Art. 2 - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE .....	2
Art. 3 - TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI .....	2
Art. 4 - RILASCIO - VALIDITÀ - RINNOVO – SOSTITUZIONE .....	3
Art. 5 - USO DEL PERMESSO .....	3
Art. 6 - OSSERVATORIO .....	3
<b>CAPO II – REQUISITI PER IL RILASCIO E DESCRIZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI PERMESSI</b> .....	4
Art. 7 - RESIDENTI .....	4
Art. 8 - DIMORANTI .....	4
Art. 9 - GARAGE - FONDI - AREE INTERNE .....	5
Art. 10 - CARICO E SCARICO COSE (ARTIGIANI, DITTE, AGENTI COMMERCIO, CORRIERI E SERVIZI DI CARICO e SCARICO).....	5
Art. 11 - ISTITUTI DI CREDITO – TRASPORTO VALORI .....	6
Art. 12 - ARTIGIANI, COMMERCianti SEDE ZTL B.....	6
Art. 13 – SERVIZI .....	6
<b>CAPO III – PERMESSI PROVVISORI</b> .....	6
Art. 14 - PERMESSI DI TRANSITO E SOSTA TEMPORANEI ZTL B .....	6
<b>CAPO IV – VEICOLI ESENTATI DAI DIVIETI – LISTA BIANCA</b> .....	7
Art. 15 - CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO (CUDE).....	7
Art. 16 - LISTA BIANCA.....	7
Art. 17 - VEICOLI CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE .....	8
Art. 18 - CARICHE ISTITUZIONALI E DI PUBBLICO INTERESSE .....	8
Art. 19 - MEDICI.....	8
Art. 20 - ACCESSO AI COMPLESSI RICETTIVI E ALBERGHIERI .....	8
Art. 21 - FARMACIE E VISITE AMBULATORIALI PER CASI DI ESTREMA NECESSITA' .....	9
Art. 22 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI.....	9
Art. 23 – CONTROLLI E SANZIONI.....	9
<b>ALLEGATO 1 - PLANIMETRIA ZTL</b> .....	10
<b>ALLEGATO 2 - CONTRIBUTI PERMESSI</b> .....	11

# CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### **Articolo 1 - FINALITA'**

Il presente disciplinare regola il transito e la sosta dei veicoli nei settori della ZTL e limitrofi e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze, condizioni particolari e tenendo conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale culturale e sul territorio.

### **Articolo 2 - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE**

La ZTL viene definita dall'art. 3 del Codice della Strada come: "area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli". La ZTL di Monte San Savino si trova all'interno dell'antica cinta muraria e comprende le seguenti strade e piazze: Corso San Gallo, Piazza Gamurrini, Piazza di Monte, Via Roma, Via delle Logge, Via Della Misericordia e Porticciolo Guglielmi.

La ZTL di Monte San Savino è divisa in 3 zone:

**ZTL A** con accesso da Porta Fiorentina e Porticciolo Guglielmi comprendente il primo tratto di Corso Sangallo e Piazza Gamurrini **dal 1 giugno al 30 settembre** con orario dalle 20.00 alle 01.00 nei giorni feriali e con orario dalle 12.00 alle 01.00 nei giorni festivi;

**ZTL B** comprendente Corso Sangallo dall'intersezione con Piazza Gamurrini fino all'intersezione con Piazza di Monte, Via delle Logge intersezione con Via Sansovino, Via della Misericordia intersezione Piazza del Comune con orario dalle 08.00 – 01.00 **dal 1 gennaio al 31 dicembre**;

**ZTL C** comprendente Via Roma dopo l'intersezione con Via Conte Cungi e Piazza di Monte **dal 1 giugno al 30 settembre** con orario dalle 20.30 alle 01.00 nei giorni feriali e con orario dalle 12.00 alle 01.00 nei giorni festivi.

**I varchi luminosi** di accesso si trovano in: Porta Fiorentina per l'accesso alla ZTL A dopo intersezione con Via Zannetti, in Via Roma dopo l'intersezione con Via Conte Cungi per l'accesso alla ZTL C, in Via Porticciolo Guglielmi per l'accesso alla ZTL C e nei due accessi di Corso Sangallo all'intersezione con Piazza Gamurrini e Piazza di Monte per l'accesso alla ZTL B.

Gli attuali **varchi automatizzati** per il rilievo delle violazioni in entrata ed in uscita sono posizionati in: Porta Fiorentina dopo l'intersezione con Via Zannetti e in Corso Sangallo (sia provenendo da Piazza Gamurrini che da Piazza di Monte). Per l'implementazione futura degli stessi sono stati individuati come varchi di accessi idonei: Porticciolo Guglielmi e Via Roma.

**I parcheggi RSG** sono situati sia al di fuori della cinta muraria nell'area di viabilità strettamente a ridosso delle antiche mura e all'interno della cinta muraria su Piazza della Conserva, Piazza S. Giuseppe e Piazzetta della Torre. Tutti i parcheggi sono individuati tramite apposita segnaletica verticale ed orizzontale.

### **Articolo 3 - TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI**

Le autorizzazioni possono essere di tre tipologie:

- **Permessi di transito**
- **Permessi di transito e sosta**
- **Permessi di sosta RSG** (Residenti Senza Garage).

Tutte le tre tipologie di autorizzazioni consistono in appositi permessi costituiti da contrassegni cartacei o in vetrofania, da esporre in maniera visibile sul parabrezza del veicolo.

**I permessi di transito** possono essere annuali, giornalieri, plurigiornalieri o prolungati con validità massima di 30 giorni.

**I permessi di transito e sosta** possono essere annuali, giornalieri, plurigiornalieri o prolungati con validità massima di 30 giorni.

**I permessi di sosta RSG** sono annuali con durata dal 1 gennaio al 31 dicembre richiedibili esclusivamente

dai residenti del centro storico all'interno del perimetro della cinta muraria che non posseggono garage dentro tale area. I parcheggi RSG sono usufruibili dai titolari **dal lunedì alla domenica dalle 15.00 alle 01.00 del giorno successivo.**

**I permessi RSG saranno rilasciati in numero di 1 (uno) per nucleo familiare** all'interno del quale potranno essere indicati più veicoli appartenenti al nucleo familiare.

#### **Articolo 4 – RILASCIO - VALIDITÀ - RINNOVO – SOSTITUZIONE**

Il rilascio di ogni permesso è subordinato alla compilazione di un modulo scaricabile dal sito del Comune e al pagamento dell'imposta di bollo nella misura prevista dalla vigente normativa in materia fiscale (DPR n. 642/1972 e successive modificazioni) oltre ad un contributo differente a seconda della diversa tipologia di autorizzazione. Nel caso che con una sola istanza vengano presentate più richieste basta un'unica imposta di bollo.

La modulistica, il colore e le denominazioni saranno predisposte dal Servizio di Polizia Municipale. I permessi di tipo cartaceo saranno contrassegnati con un ologramma che garantirà l'impossibilità di contraffazione o di duplicazione.

La data di scadenza delle autorizzazioni è apposta al momento del rilascio sul permesso. I permessi mantengono la validità indicata a condizione che siano mantenuti i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

La domanda di rinnovo dovrà essere presentata direttamente allo Sportello Unico o utilizzando l'apposito Portale permessi ZTL del sito del Comune di Monte San Savino allegando la documentazione richiesta.

Qualora si verifichi la necessità di effettuare un cambio targa per un permesso in corso di validità, è necessario presentare apposita comunicazione dei dati del nuovo veicolo direttamente allo Sportello Unico, o utilizzando l'apposito Portale ZTL del sito del Comune di Monte San Savino, il permesso verrà aggiornato con la nuova targa mantenendo lo stesso numero e la stessa scadenza. Il cambio targa è gratuito.

In caso di deterioramento la ristampa è possibile previa riconsegna del vecchio permesso e del pagamento delle spese di istruttoria.

In caso di smarrimento o furto verrà rilasciato un nuovo permesso a seguito di presentazione di una nuova domanda presentata allo Sportello Unico o tramite il Portale permessi ZTL del Comune di Monte San Savino.

I permessi saranno validi fino alla perdita del requisito, fino a deterioramento, o comunque rinnovabili massimo per 5 anni. Al termine dei cinque anni l'avente diritto dovrà inoltrare una nuova richiesta.

#### **Articolo 5 - USO DEL PERMESSO**

I permessi devono essere esposti in originale esclusivamente sui veicoli per i quali sono stati rilasciati ed esibito a richiesta degli ufficiali e agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

La mancata esposizione comporta le stesse sanzioni previste per coloro che non sono in possesso di permesso.

L'uso del permesso su altro veicolo, l'esposizione di fotocopie o l'uso improprio, comporta la revoca del permesso per il periodo di validità dello stesso, senza possibilità di restituzione, salvo che non si configurino illeciti penali.

#### **Articolo 6 - OSSERVATORIO**

Al fine di costituire un osservatorio, il Sindaco, l'Assessore competente e il Comandante del Servizio di Polizia Municipale, si riuniranno qualora se ne presentasse la necessità almeno una volta all'anno per esaminare suggerimenti ed eventuali variazioni di modifica del presente regolamento ai fini di un corretto funzionamento della ZTL.

## CAPO II

# REQUISITI PER IL RILASCIO E DESCRIZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI PERMESSI

### **Articolo 7 - RESIDENTI**

Ai residenti anagrafici dei vari settori compresi nelle zone a traffico limitato, è concesso richiedere un permesso di transito e/o di sosta. Ogni tipologia di permesso richiedibile ha validità annuale rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni, subordinato, però al mantenimento dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato. A seguito di accertamento di perdita dei requisiti, il Comandante del Servizio di Polizia provvederà alla cancellazione del permesso con comunicazione del provvedimento all'interessato.

I permessi residenti si dividono in due categorie:

- 1) RESIDENTI CENTRO STORICO, ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DELLA CINTA MURARIA - SENZA GARAGE**
- 2) RESIDENTI CENTRO STORICO, ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DELLA CINTA MURARIA - CON GARAGE**

**I residenti all'interno della ZTL A o C ricadenti nella prima categoria** potranno fare richiesta di un permesso di sosta RSG per gli stalli all'esterno della cinta muraria ma non potranno richiedere alcun permesso di transito.

**I residenti all'interno della ZTL A o C ricadenti nella seconda categoria** potranno fare richiesta di un permesso di transito annuale per accedere solamente all'interno della ZTL dove risiedono per raggiungere il proprio garage o la propria area di rimessaggio dei veicoli ma non potranno richiedere alcun permesso di sosta RSG. Il servizio di Polizia Municipale nel permesso di transito rilasciato indicherà il percorso autorizzato da seguire.

**I residenti all'interno della ZTL B ricadenti nella prima categoria** potranno fare richiesta di un permesso di transito e sosta annuale per accedere alla propria residenza in qualsiasi orario nei giorni feriali e festivi consentendo una sosta autorizzata per un tempo massimo di 15 minuti opportunamente indicata con disco orario.

Tali residenti potranno inoltre richiedere un permesso di sosta RSG per gli stalli all'esterno della cinta muraria.

**I residenti all'interno della ZTL B ricadenti nella seconda categoria** potranno fare richiesta di un permesso di transito e sosta annuale per accedere alla propria residenza in qualsiasi orario nei giorni feriali e festivi consentendo una sosta autorizzata per un tempo massimo di 15 minuti opportunamente indicata con disco orario e potranno raggiungere il proprio garage o la propria area di rimessaggio dei veicoli. Il servizio di Polizia Municipale nel permesso di transito rilasciato ai residenti indicherà il percorso autorizzato da seguire.

Tali residenti non potranno richiedere alcun permesso di sosta RSG.

### **Articolo 8 - DIMORANTI**

I residenti fuori dalla Z.T.L., ma con dimora all'interno della stessa, possono richiedere il rilascio di un unico permesso per il transito per i veicoli di proprietà del nucleo familiare. Ogni tipologia di permesso richiedibile ha validità annuale, subordinato però al mantenimento dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato. A seguito di accertamento di perdita dei requisiti, il Comandante del Servizio di Polizia provvederà alla cancellazione del permesso con comunicazione del provvedimento all'interessato.

Ai fini del presente provvedimento per dimorante s'intende colui:

- che è titolare di un **diritto di godimento** su un'abitazione collocata all'interno della Z.T.L. e derivante da un contratto di locazione, comodato o di altra natura, regolarmente registrato presso il competente ufficio finanziario;

- che è titolare di un **diritto reale** di godimento ad uso abitativo regolarmente registrato e trascritto.

Il permesso sarà rilasciato con le avvertenze che seguono:

- a) il permesso avrà una durata annuale e rinnovabile nei limiti della durata del contratto o nel caso di diritti reale di godimento ad uso abitativo nei limiti temporali di cinque anni.
- b) può essere rilasciato un solo permesso per nucleo familiare, dovendosi intendere la famiglia anagrafica, quale risultante dalla certificazione comunale. Nel caso in cui il dimorante o i componenti del nucleo familiare abbiano in disponibilità più autoveicoli, nel permesso potranno essere indicati più autoveicolo per nucleo.

I permessi dimoranti si dividono in due categorie:

- 1) **DIMORANTI CENTRO STORICO, ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DELLA CINTA MURARIA - SENZA GARAGE**
- 2) **DIMORANTI CENTRO STORICO, ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DELLA CINTA MURARIA - CON GARAGE**

**I dimoranti nella ZTL A e C ricadenti nella seconda categoria** potranno fare richiesta di un permesso di transito annuale per accedere solamente all'interno della ZTL dove risiedono per raggiungere il proprio garage o la propria area di rimessaggio dei veicoli. Il servizio di Polizia Municipale nel permesso di transito rilasciato indicherà il percorso autorizzato da seguire.

**I dimoranti all'interno della ZTL B ricadenti nella prima categoria** potranno fare richiesta di un permesso di transito e sosta annuale per accedere alla propria abitazione in qualsiasi orario nei giorni feriali e festivi consentendo una sosta autorizzata per un tempo massimo di 15 minuti opportunamente indicata con disco orario.

**I dimoranti all'interno della ZTL B ricadenti nella seconda categoria** potranno fare richiesta di un permesso di transito e sosta annuale per accedere alla propria abitazione in qualsiasi orario nei giorni feriali e festivi consentendo una sosta autorizzata per un tempo massimo di 15 minuti opportunamente indicata con disco orario; e per raggiungere il proprio garage o la propria area di rimessaggio dei veicoli. Il servizio di Polizia Municipale nel permesso di transito rilasciato ai dimoranti indicherà il percorso autorizzato da seguire.

### **Articolo 9 - GARAGE - FONDI - AREE INTERNE**

Ai proprietari o affittuari, ai detentori a titolo gratuito e a coloro che hanno la disponibilità all'interno della ZTL di posti di sosta per veicoli in garage - fondi - aree interne sarà concesso il permesso di solo transito per accedere all'area indicate. In caso di fondo all'interno della ZTL B sarà rilasciato un permesso di transito e sosta sarà concesso anche negli orari di carico e nei giorni feriali e festivi consentendo una sosta autorizzata per un tempo massimo di 15 minuti opportunamente indicata con disco orario.

Ogni tipologia di permesso richiedibile ha validità annuale rinnovabile nei limiti della durata del contratto o nel caso di diritti reale di godimento nei limiti temporali di cinque anni, subordinato però al mantenimento dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato. A seguito di accertamento di perdita dei requisiti, il Comandante del Servizio di Polizia provvederà alla cancellazione del permesso con comunicazione del provvedimento all'interessato.

### **Articolo 10 - CARICO E SCARICO COSE (ARTIGIANI, DITTE, AGENTI COMMERCIO, CORRIERI E SERVIZI DI CARICO e SCARICO)**

Ai veicoli destinati a trasporto cose per il servizi di carico e scarico quali corrieri, artigiani, ditte, agenti commercio, consegna a domicilio saranno concessi permessi di transito e sosta per il tempo strettamente necessario allo scarico e carico delle attrezzature, dei materiali e/o delle merci nelle aree stabilite e negli orari stabiliti (feriali ✕ 08.00 - 10.00 / 16.00-17.00). Verrà rilasciato un solo permesso valido per tutti i veicoli della flotta aziendale.

Alle ditte convenzionate con Il Comune saranno concessi permessi di transito e sosta per il tempo strettamente necessario allo scarico e carico delle attrezzature in deroga agli orari stabiliti in base alle

necessità dell'Amministrazione.

Alle ditte regolarmente iscritte alla Camera di Commercio che, con veicoli destinati a trasporto cose, effettuino rifornimenti di materiali pericolosi, nonché ai veicoli adibiti al trasporto di medicinali, è concesso un permesso di transito e sosta anche in orari diversi, sempre, esclusivamente, per operazioni di carico e scarico. Il permesso è rilasciato per ogni singolo veicolo richiesto.

### **Articolo 11 – ISTITUTI DI CREDITO – TRASPORTO VALORI**

Alle Ditte o Istituti di Credito che necessitano di trasportare valori è concesso un permesso di transito e sosta solo nel caso si utilizzino veicoli blindati per accedere nell'orario di apertura delle attività nei giorni feriali e festivi consentendo una sosta autorizzata per un tempo massimo di un'ora opportunamente indicata con disco orario per le operazioni di carico e scarico.

### **Articolo 12 – ARTIGIANI, COMMERCianti SEDE ZTL B**

Gli Artigiani commercianti che hanno la sede dell'attività ubicata all'interno della ZTL B potranno richiedere un permesso di transito e sosta per accedere alle propria attività in qualsiasi orario nei giorni feriali e festivi consentendo una sosta autorizzata per un tempo massimo di 30 minuti opportunamente indicata con disco orario per le operazioni di carico e scarico. **Il permesso verrà rilasciato limitatamente ad un solo veicolo.**

### **Articolo 13 – SERVIZI**

Alle categorie sotto elencate saranno concessi permessi di transito e sosta per il tempo strettamente necessario allo scarico e carico delle attrezzature in deroga agli orari stabiliti:

- vigilanza privata;
- fiorai che hanno la sede della propria attività all'interno della ZTL;
- servizi di autospurgo;
- società private titolari di un contratto di appalto o convenzione con l'amministrazione comunale che svolgano un servizio pubblico o di pubblica utilità;
- società private titolari di un contratto di appalto o convenzione con altri Enti pubblici del territorio comunale che svolgano un servizio pubblico o di pubblica utilità;
- trasporto sangue e medicinali urgenti o strumentazioni sanitari.

## **CAPO III**

### **PERMESSI PROVVISORI**

### **Articolo 14 – PERMESSI DI TRANSITO E SOSTA TEMPORANEI ZTL B**

I permessi di transito e sosta temporanei per la ZTL B possono essere giornalieri, plurigiornalieri o prolungati per un massimo di 30 giorni consentendo il transito in qualsiasi orario nei giorni feriali e festivi oltre ad una sosta autorizzata per un tempo massimo di 1 ora opportunamente indicata con disco orario. Eventuali deroghe potranno essere concesse in seguito ad opportuna valutazione del Servizio Di Polizia Municipale. Tali permessi potranno essere richiesti allo Sportello Unico o dal Portale permessi ZTL del Comune di Monte San Savino.

Tali permessi saranno rilasciati per: lavori di manutenzione e riparazione e lavori urgenti e non differibili, corrieri, ritiro o consegna da parte di privati di oggetti voluminosi presso attività artigianali o commerciali, ai rappresentanti che trasportano preziosi o campionari voluminosi, ai rappresentanti di commercio, per matrimoni, cerimonie civili e religiose, per il carico e scarico merci.

Alle ditte soggette ad autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, il permesso di transito dei veicoli utilizzati nel cantiere o per altre attività complementari, dovrà essere inserito nella stessa ordinanza che disciplina il traffico relativamente all'installazione del cantiere.

Permessi provvisori dovuti a necessità particolari e/o con carattere di emergenza, saranno rilasciati dietro

## CAPO IV

### VEICOLI ESENTATI DAI DIVIETI – LISTA BIANCA

#### **Articolo 15 – CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO (CUDE)**

I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma dell'art. 188 comma 2 del Codice della Strada, possono transitare senza limiti di orario all'interno di tutta la ZTL.

Al momento del rilascio del "contrassegno invalidi" (art. 381 fig. V.4 Regolamento Codice della Strada) potrà essere richiesto l'inserimento di una sola targa all'interno del database del sistema di controllo automatico degli accessi. Per quanto concerne la sosta all'interno delle Zone a Traffico Limitato il titolare del contrassegno dovrà attenersi alla segnaletica e a quanto previsto dalla normativa in vigore a livello nazionale.

I titolari di un contrassegno invalidi rilasciato da un altro Comune o titolari di un contrassegno invalidi rilasciato dal Comune di Monte San Savino che abbiano la necessità di utilizzare un veicolo diverso da quello inserito in lista bianca, dovranno comunicare, inviando e-mail a [polizia.municipale@comune.montesansavino.ar.it](mailto:polizia.municipale@comune.montesansavino.ar.it) o telefonando al numero 057581773 i seguenti dati: la targa del veicolo, la data di ingresso, il numero del contrassegno e il Comune di rilascio.

In caso di urgente necessità ad accedere alla ZTL, anche se impossibilitati ad effettuare la comunicazione preventiva con le modalità sopra indicate, il transito è comunque consentito purché si provveda alla comunicazione medesima entro le 48 ore successive.

Qualora la necessità di accedere alla ZTL di Monte San Savino fosse giornaliera o comunque frequente, potrà essere presentata domanda in carta semplice presso il Comando di Polizia Municipale finalizzata all'inserimento dei dati del veicolo in "lista bianca". L'autorizzazione al transito segue la data di scadenza del contrassegno invalidi.

#### **Articolo 16 – LISTA BIANCA**

Per particolari tipologie di mezzi di trasporto è predisposta una "lista bianca" ovvero un database contenente i numeri di targa di particolari categorie di veicoli che vengono autorizzati al transito e alla sosta all'interno delle ZTL senza la necessità di ottenere ed esporre una qualsivoglia tipologia di permesso in bollo tra quelle previste dalla vigente normativa.

Categorie di veicoli inseriti in lista bianca:

1. Veicoli di servizio in dotazione al Comune di Monte San Savino
2. Veicoli di servizio in dotazione alla Provincia di Arezzo
3. Taxi e veicoli adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente
4. Veicoli di servizio in dotazione a società pubbliche e/o private che svolgono un servizio pubblico e/o di pubblica utilità nel territorio del Comune di Monte San Savino: SEITOSCAN, USL NUOVE ACQUE, ENEL, ESTRA, TELECOM, USL, PP.TT e simili.
5. Veicoli di servizio onoranze funebri;

L'inserimento nel database dei numeri di targa permette il transito dai varchi di accesso controllati automaticamente, senza il rischio di incorrere in sanzioni.

Per la sosta all'interno della ZTL è necessario che il veicolo sia riconoscibile a vista ovvero che sulla carrozzeria del veicolo siano applicati i loghi degli enti o delle società indicate. Se il veicolo non sarà riconoscibile da parte degli organi di controllo di polizia stradale, sarà sanzionato.

I conducenti di veicoli NCC, i veicoli di servizio in dotazione ad altre amministrazioni pubbliche e quelli in dotazione a società pubbliche e/o private che svolgono un servizio pubblico e/o di pubblica utilità fuori dal territorio della Provincia di Arezzo, per accedere alle ZTL dovranno preventivamente segnalare al Servizio di Polizia Municipale la targa del veicolo, la data di accesso, gli estremi della licenza NCC inviando una mail a [polizia.municipale@comune.montesansavino.ar.it](mailto:polizia.municipale@comune.montesansavino.ar.it).

In caso di urgente necessità ad accedere alla ZTL, anche se impossibilitati ad effettuare la comunicazione preventiva con le modalità sopra indicate, il transito è comunque consentito purché si provveda alla comunicazione medesima entro le 48 ore successive.



## **Articolo 17 – VEICOLI CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE**

Per i veicoli di servizio in dotazione a:

1. Polizia Locale
2. Forze dell'Ordine
3. Forze Armate
4. Vigili del Fuoco (compresi i mezzi operativi)
5. Pronto Soccorso
6. Protezione Civile
7. Carroattrezzi per servizi di soccorso-rimozione
8. Contrassegno Servizio di Stato identificabili a vista con scritte ben visibili sulla carrozzeria o con segnali di emergenza.

## **Articolo 18 – CARICHE ISTITUZIONALI E DI PUBBLICO INTERESSE**

Il permesso "cariche istituzionali e di pubblico interesse" viene rilasciato su richiesta dell'interessato per l'espletamento di servizi d'istituto, ai seguenti soggetti:

- Sindaco, Presidente del Consiglio, Assessori, Segretario generale del Comune di Monte San Savino
- Presidente della Provincia, Presidente del Consiglio e consiglieri con delega della Provincia di Arezzo;
- Vescovo e Vicari del Vescovo della Diocesi di Arezzo;
- Prefetto, Questore e alte cariche dello Stato;
- Presidente del Tribunale, Magistrati, Ufficiali giudiziari;
- Procuratore della Repubblica;
- Comandanti delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate e Polizia;
- Testate giornalistiche ed emittenti televisive e radiofoniche.

Tali autorizzazioni possono essere rilasciate in numero massimo di uno indipendentemente dal numero delle cariche ricoperte. Il permesso è valido per tutta la durata dell'incarico istituzionale.

A ciascun permesso può essere associata una sola targa in funzione del servizio istituzionale.

## **Articolo 19 – MEDICI**

I medici generici ed i medici specialisti convenzionati e veterinari che effettuano prestazioni domiciliari, sono autorizzati a transitare all'interno delle ZTL, potranno presentare domanda in carta semplice presso il Comando di Polizia Municipale finalizzata all'inserimento dei dati del veicolo in "lista bianca" allegando autocertificazione, comprovante la convenzione, per quelli facenti parte dell'Azienda U.S.L. e autocertificazione comprovante la possibilità di effettuare interventi d'urgenza nell'ambito della propria branca specialistica.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell'attività professionale esponendo un avviso ben visibile all'interno del veicolo riportante l'indicazione "Medico in visita domiciliare". Qualora i medici avessero la necessità di utilizzare un veicolo diverso da quello inserito in lista bianca o in caso di urgente necessità ad accedere alla ZTL, anche se impossibilitati ad effettuare la comunicazione preventiva con le modalità sopra indicate, il transito è comunque consentito purché si provveda alla comunicazione medesima entro le 48 ore successive inviando una mail a [polizia.municipale@comune.montesansavino.ar.it](mailto:polizia.municipale@comune.montesansavino.ar.it).

## **Articolo 20 – ACCESSO AI COMPLESSI RICETTIVI E ALBERGHIERI**

I veicoli diretti alle strutture ricettive: hotel, B&B, Case Vacanze e Complessi Ricettivi sono autorizzati a transitare senza rilascio di permesso.

I clienti diretti in tali strutture situati all'interno della Zona a Traffico Limitato, purché provvisti di prenotazione, sono autorizzati senza alcuna formalità a transitare in ZTL esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico dei bagagli. Effettuata tale operazione il veicolo dovrà essere immediatamente spostato nelle aree ove è consentita la sosta fuori dal perimetro della ZTL. Per essere

autorizzati all'accesso è necessario che gli albergatori provvedano all'inserimento della targa del veicolo nel Portale ZTL allegando la documentazione richiesta o tramite comunicazione email alla Servizio di Polizia Municipale.

### **Articolo 21– FARMACIE E VISITE AMBULATORIALI PER CASI DI ESTREMA NECESSITA'**

I veicoli diretti alla farmacia di turno o agli ambulatori medici o per casi di grave necessità, sono autorizzati al transito nella ZTL C ed alla sosta per il tempo strettamente necessario, senza preventiva autorizzazione.

La farmacia o gli ambulatori medici, entro le ventiquattrore successive, trasmettono all'ufficio della Polizia Municipale la targa del veicolo utilizzato, congiuntamente al contrassegno di verifica rilasciato dalla farmacia stessa o dal medico. La trasmissione può essere effettuata tramite il portale degli accessi, email oppure consegnata mano all'Ufficio della Polizia Municipale.

### **Articolo 22 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI**

In occasione delle manifestazioni culturali e ricreative, sono rilasciati permessi di transito e sosta di natura temporanea a titolo gratuito, necessari alle attività di organizzazione della manifestazione previa comunicazione al Servizio di Polizia Municipale in accordo con l'Amministrazione Comunale o in alternativa potrà essere sospeso il funzionamento della Z.T.L.

In coincidenza della chiusura totale dell'area Z.T.L. con ordinanza sindacale o dirigenziale, in occasioni di manifestazioni, spettacoli o altre circostanze e situazioni contingenti anche ai titolari di permesso non sarà consentito l'accesso.

### **Articolo 23 – CONTROLLO E SANZIONI**

L'introduzione del controllo automatico degli accessi Z.T.L. andrà ad integrarsi, e non a sostituirsi, a quello effettuato dalla Polizia Municipale. Pertanto è facoltà degli agenti preposti per il controllo ritirare e sospendere il permesso in caso di uso non conforme al presente disciplinare di regolamentazione.

Fatti salvi i casi di rilevanza penale, la circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno della Z.T.L., comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, in applicazione del Titolo VI, Capo I del Codice stesso.

E' vietata l'uso di ogni forma di riproduzione del titolo autorizzatorio. L'inosservanza di questa disposizione comporta il ritiro dell'autorizzazione, nonché l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative.

# ALLEGATO A – PLANIMETRIA ZTL ED ELENCO DELLE VIE E PIAZZE



Comune di Monte San Savino

Cartografia di inquadramento generale per la realizzazione del sistema di controllo degli accessi alla ZTL.  
Scala 1:900

LEGENDA		ID VARCHI	
	VARCHI ZTL TELECAMERA		PIAZZA FERRENTINA
	PARTELLATO PRELAVAGIO		CORSO SANGALLO OVEST
	PIAZZA FERRENTINA		CORSO SANGALLO EST
	SENZA INTRAZIONE		VIA ROMA
	SENZA INTRAZIONE		PIAZZA OGGIOLETTA
	SENZA INTRAZIONE		

Plan. 2/05/07/2024

**Comune di Monte San Savino**  
**Servizio Lavori Pubblici**  
Corso Sangallo, 38 Tel: 0575/81771 - 0575/8177251  
e-mail: giacomo.bischeri@comune.montesansavino.ar.it  
Arch. Ilaria De Andreis  
Geom. Giacomo Bischeri - Geom. Riccardo Giordano

## ALLEGATO B – CONTRIBUTI PERMESSI

Ogni tipologia di autorizzazione che non rientri nei permessi ricadenti nel Cap. III o IV del presente disciplinare di regolamentazione, saranno rilasciati soltanto in seguito alla compilazione di un modulo presente sul sito del Comune e al pagamento dell'imposta di bollo nella misura prevista dalla vigente normativa in materia fiscale (DPR n. 642/1972 e successive modificazioni) oltre ad un contributo differente a seconda della diversa tipologia di autorizzazione. Nel caso che con una sola istanza vengano presentate più richieste l'imposta di bollo sull'istanza si sconta una sola volta.

TIPOLOGIA PERMESSI	VALIDITA'	COSTO RINNOVO ANNUALE	NOTE
RILASCIO PERMESSI			2 MARCHE DA BOLLO DA 16.00€ + SPESE SITRUUTORIA 10,00€
DUPLICATO PERMESSO		€ 10,00	
RSG	5 ANNI	€ 30,00	
RESIDENTI ZTL A C	5 ANNI	€ 30,00	DAL 1 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE
RESIDENTI ZTL B	5 ANNI	€ 30,00	DAL 1 AL 31 GENNAIO DICEMBRE
DIMORANTI	DURATA CONTRATTO MAX 5 ANNI	€ 30,00	TRANSITO E SOSTA LIMITATI E CONCORDATI CON POLIZIA MUNICIPALE
ARTIGIANI, COMMERCIANTI SEDE ZTL B	5 ANNI	€ 30,00	TRANSITO E SOSTA MAX 30 MIN – GIORNI FERIALE
GARAGE – FONDI – AREE INTERNE	5 ANNI	€ 30,00	TRANSITO E SOSTA LIMITATI E CONCORDATI CON POLIZIA MUNICIPALE
CARICO/SCARICO CORSO SANGALLO (ESEMPIO CORRIERI)	5 ANNI	€ 50,00 Per tutti i veicoli	TRANSITO E SOSTA MASSIMO 15 MINUTI
ISTITUTI DI CREDITO	5 ANNI	€ 50,00 Per tutti i veicoli	TRANSITO E SOSTA MAX 1 ORA IN ORARIO APERTURA ATTIVITÀ
CARICHE ISTITUZIONALI	5 ANNI	GRATUITO	
SERVIZI	5 ANNI	€ 50,00	TRANSITO E SOSTA IN DEROGA AGLI ORARI
PERMESSI PROVVISORI	GIORNALIERI PLURIGIORNALIERI 10gg (carnet) PROLUNGATI MAX 30GG	€ 10,00 € 60,00 € 100,00	TRANSITO E SOSTA IN DEROGA AGLI ORARI